



DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA

AEROPORTO DI MILANO-BRESSO “FRANCO BORDONI BISLERI”



REGOLAMENTO DI SCALO

ALLEGATO 2

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
AERONAUTICHE**

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO

Scopo delle presenti LINEE GUIDA è fornire, ai soggetti certificati per la fornitura del Servizio o del Presidio antincendio, istruzioni e raccomandazioni per definire idonee procedure per far fronte in modo organizzato alle possibili emergenze derivanti da eventi di pericolo di natura aeronautica o a causa di un incidente aereo che possono interessare l'Aeroporto “Franco Bordoni Bisleri” di Milano - Bresso.

Non sono oggetto di trattazione emergenze di tipo diverso da quelle di natura aeronautica, derivanti da eventi naturali, attentati alla sicurezza del trasporto aereo o comunque connesse allo svolgimento dell'attività umana.

1.2 LIVELLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

In accordo con il Regolamento ENAC N. 9/DG 2/2/2011 “Disciplina Generale della Protezione Antincendio per gli Aeroporti di Aviazione Generale e Aviosuperfici” sull'aeroporto di Milano - Bresso è stabilito un *presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio* costituito da dotazioni di mezzi, agenti estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché da un organico minimo conformi a quanto previsto nella regolamentazione emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Per le sole operazioni con elicotteri presso l'Area di avvicinamento finale e decollo (Final Approach and Take-Off - FATO) e negli spazi destinati alla sosta e ricovero degli stessi, situati ad ovest della pista 36/18 e destinati ad uso esclusivo dell'elisoccorso (HEMS), il servizio antincendio è prestato dal soggetto concessionario delle relative aree e beni aeroportuali, negli orari di servizio stabiliti dal concessionario stesso.

Sull'aeroporto di Milano - Bresso si identificano quindi due distinti ambiti d'intervento a cui corrispondono due soggetti prestatori del servizio di primo soccorso e lotta antincendio:

- **AREU LOMBARDIA: esclusivamente per la piazzola HEMS**
- **al concessionario del servizio di presidio di primo soccorso e lotta antincendio per la restante parte del sedime aeroportuale.**

1.3 DOTAZIONI E PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO

Per ogni specifico ambito di intervento, il fornitore del servizio antincendio è tenuto ad assicurare con riferimento alle presenti LINEE GUIDA le idonee dotazioni in termini di personale, mezzi, agenti



estinguenti, equipaggiamenti ed attrezzature nonché della redazione di specifiche procedure operative di intervento (PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO) che saranno oggetto di relativo accertamento di conformità da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1.4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Per quanto riguarda gli incidenti, le presenti LINEE GUIDA si riferiscono in tutte le circostanze che possano occorrere all'interno del perimetro aeroportuale.

I fornitori dei servizi antincendio sono tenuti ad effettuare periodiche verifiche al fine di valutare le condizioni di accesso e percorribilità di tutte le aree interne all'aeroporto e di tutte quelle comprese nell'ambito territoriale esterno in cui è reputato utile e vantaggioso il primo intervento dei soccorsi aeroportuali, comunicandone gli esiti all'ENAC.

2 RESPONSABILITA', RUOLI E FUNZIONI

2.1 ENAC - DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA

- In caso di incidente aeronautico ordina, qualora necessario, che aeromobili od altri mezzi di trasporto che si trovino in aeroporto siano messi a disposizione per il soccorso.
- Notifica l'evento agli Enti di competenza (Prefettura, SALA CRISI ENAC, ANSV, ecc.) comunicando, in relazione all'evento occorso, le informazioni disponibili sulla situazione in atto, mantenendo un costante aggiornamento delle notizie.
- Adotta gli eventuali provvedimenti di natura aeronautica.
- Garantisce la collaborazione con l'Autorità giudiziaria e l'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV).

2.2 PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE

- Assicura, durante il proprio orario di servizio (stabilito dai punti 2.3.3 e 3.3.2 del Regolamento di Scalo), il **presidio di primo intervento per il soccorso e la lotta antincendio** (PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE - PPI) per tutte le operazioni di aviazione generale afferenti l'aeroporto di Bresso, ad esclusione del traffico HEMS, in accordo con le previsioni del Regolamento ENAC “Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le avio superfici” del 02/02/2011 e del Decreto Ministeriale 23 settembre 2011 e successivi aggiornamenti.

2.3 SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS - AREU 118

- Assicura, durante il proprio orario di servizio, il servizio antincendio presso l'elisuperficie HEMS in accordo con le previsioni del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2007, n. 238.

2.4 VIGILI DEL FUOCO - VVF

- A seguito della richiesta di intervento da parte degli operatori aeroportuali e in relazione all'evento occorso, assicurano con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi in tutte le circostanze in cui le necessità di personale e mezzi per il soccorso sovrastano le potenzialità disponibili in aeroporto, assumendo la direzione tecnica dei relativi interventi. In caso di intervento il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS VVF) assume il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS).

2.5 SERVIZIO SANITARIO URGENZA EMERGENZA AREU:

- A seguito della richiesta di intervento da parte degli operatori aeroportuali e in relazione all'evento occorso, assicura la gestione dei soccorsi sanitari. In qualità di Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) il personale incaricato da AREU intervenuto sul luogo dell'incidente si coordinerà con il Direttore Tecnico dei Soccorsi, fornendo le informazioni sanitarie alla Centrale Operativa del SUEM AREU.

2.6 FORZE DI POLIZIA (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza):

- Assicurano la sicurezza e l'ordine pubblico sul luogo dell'incidente e, in coordinamento con il Direttore Tecnico dei Soccorsi, il presidio e la vigilanza nell'area interessata dai resti del velivolo, anche al fine di garantire da ogni interferenza lo svolgimento delle indagini giudiziarie e di sicurezza aerea (ANSV).
- Gestiscono degli effetti personali delle vittime ritrovati sul luogo dell'incidente.

2.7 POLIZIA MUNICIPALE

- In caso di incidente assicura la gestione della viabilità al fine di favorire l'accesso e la movimentazione dei mezzi di soccorso esterni.

3 GESTIONE DELL'EMERGENZA

3.1 PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO

Ogni soggetto fornitore del *presidio* o *servizio antincendio*, per lo specifico ambito aeroportuale di competenza, è tenuto a redigere un PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO in cui sono descritte le procedure di intervento e le azioni da intraprendere dai diversi soggetti coinvolti, in accordo con con le responsabilità, i ruoli e le funzioni di cui al precedente punto 2.

Ai fini della redazione del PIANO DI EMERGENZA si terrà conto delle indicazioni, di seguito riportate, relative alle varie *fasi operative* di attivazione, conoscenza e comunicazione, gestione dei soccorsi e termine delle operazioni.

Il PIANO DI EMERGENZA OPERATIVO sarà oggetto di approvazione in occasione dell'accertamento di conformità da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3.2 STATI DI EMERGENZA AERONAUTICA

EMERGENZA <i>(Full Emergency)</i>	Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l'aeromobile e i suoi occupanti. <i>Le Azioni da Intraprendere hanno l'obiettivo fondamentale di attuare tutte le misure necessarie per ridurre i tempi d'intervento nel caso in cui l'evento di pericolo degeneri in Incidente. Tale condizione deve essere al più presto notificata ad ogni soggetto coinvolto in eventuali operazioni di soccorso per l'attivazione delle rispettive procedure d'intervento.</i>
INCIDENTE <i>(Accident)</i>	Situazione nella quale si è verificato un evento dannoso per l'aeromobile e/o per i suoi occupanti. <i>Le Azioni da Intraprendere sono finalizzate a minimizzare gli effetti dell'incidente, con particolare riguardo al salvataggio delle vite umane e al rapido ristabilimento delle condizioni d'operatività aeroportuale.</i>

3.3 GESTIONE DELL'EMERGENZA: FASI OPERATIVE TIPICHE

3.3.1 ATTIVAZIONE

Sancisce l'avvio delle operazioni di allerta, assistenza o soccorso a seguito dell'acquisizione della notizia di un condizione di pericolo o di un evento dannoso occorso ad un aeromobile e/o ai suoi occupanti.



In caso di dichiarazione di EMERGENZA o INCIDENTE le operazioni aeroportuali devono intendersi automaticamente SOSPESE con divieto di atterraggio o decollo fino al ripristino delle operazioni notificato tramite pubblicazione di NOTAM.

3.3.2 CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

Elemento essenziale di questa fase è la corretta identificazione della situazione di emergenza in atto in una condizione in cui può essere a volte difficile compiere una corretta e rapida valutazione dell'evento in corso.

Nell'eventualità di emergenze in volo spetta all'equipaggio dell'aeromobile identificare correttamente il problema ed intraprendere tutte le misure per risolverlo, e di conseguenza allertare rapidamente e a seconda delle circostanze, il PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE (PPI) o il SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS (SAH), al fine di avviare prontamente il flusso di informazioni necessario ad assicurare la necessaria assistenza, anche attraverso il servizio radio (BIGA) fornito da AERO CLUB MILANO.

In alcune circostanze è possibile che la comunicazione circa una condizione di pericolo o incidente percorra diversi passaggi, ma è fondamentale che, in ogni caso, chiunque abbia notizia di un pericolo o di un incidente che coinvolga un aeromobile e i suoi passeggeri ne dia immediata comunicazione al PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE (PPI) o al SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS (SAH).

Qualora gli addetti del PPI o del SAH ricevano direttamente la notizia di un pericolo o di un incidente, interverranno immediatamente informando nello stesso tempo la BIGA circa l'evento accaduto.

3.3.2.1 Comunicazioni Radiotelefoniche

Ai fini delle comunicazioni radiotelefoniche relative al presente Piano è impiegabile, quale canale preferenziale per le comunicazioni d'emergenza e la gestione della stessa, la frequenza radio assegnata all'Aero Club Milano per il servizio di BIGA, sul canale:

VHF 122.005

È obbligatorio, per chiunque non coinvolto nelle operazioni di soccorso, avendo notizia dell'emergenza in corso, adottare il silenzio radio su tale frequenza e riservare l'uso delle linee telefoniche alle contingenti necessità dei soccorsi.

Ogni soggetto interessato avrà cura che gli operatori incaricati delle comunicazioni siano istruiti sui fondamenti di radiotelegrafia aeronautica.

3.3.2.2 Informazioni basilari sull'evento

Ai fini di una corretta gestione di qualsiasi tipo di emergenza è necessario che i soggetti incaricati delle prime operazioni di soccorso acquisiscano nel minor tempo possibile le informazioni essenziali sull'evento in corso e si pongano in condizione di trasferirle correttamente, qualora vi sia necessità di intervento di soccorsi esterni:

- Natura dell'evento in corso (“cosa”);
- Luogo in cui l'evento è già occorso o si prevede possa accadere (“dove”);
- Persone coinvolte (“a chi”);
- Tipo dell'aeromobile e suo nominativo (“a cosa”).

Altre informazioni utili per la gestione di un'emergenza in volo:

- Intenzioni e/o richieste dell'equipaggio;
- Posizione dell'aeromobile;
- Tempo a disposizione (orario stimato di atterraggio per gli aeromobili in arrivo);
- Pista che sarà utilizzata per l'atterraggio.

3.3.3 OPERAZIONI DI SOCCORSO E LOTTA ANTINCENDIO

Nell'eventualità di un incidente occorso all'interno del sedime aeroportuale, le squadre di soccorso e gli altri soggetti che intervengono sul luogo, operano ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative.

Ogni soggetto che interviene in area di incidente è tenuto ad indossare dotazioni che lo rendano riconoscibile in ogni condizione di visibilità.

Le gestione dei soccorsi è svolta nelle fasi iniziali dal PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE (PPI) o del SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS (SAH).

Al sopraggiungere del personale del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso sarà svolto dal Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del Distaccamento Aeroportuale dei Vigili del Fuoco che assume il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS). A questi si rapporterà il personale inviato dalla Centrale Operativa AREU 118 per i soccorsi sanitari (il medico incaricato dal 118 assumerà il ruolo di Direttore dei Soccorsi Sanitari), mentre il responsabile del PPI, o del SAH, continuerà a mantenere i contatti con l'ENAC.

3.3.3.1 Posto di Comando Avanzato (PCA)

In funzione delle necessità operative, in prossimità dell'area dell'incidente e su indicazione del DTS, sarà prontamente stabilito un Posto di Comando Avanzato (PCA), presso il quale convergeranno i responsabili per le operazioni di soccorso sanitario e per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La funzione del PCA è essenziale al fine di:

- classificazione e dimensionamento dell'incidente;
- decisioni nel merito della gestione operativa degli interventi di soccorso;
- indicazioni per la dislocazione dei mezzi del soccorso sanitario;
- TRIAGE sanitario;
- allestimento dell'area dove fornire alle vittime dell'incidente un'eventuale prima stabilizzazione prima del trasporto verso gli ospedali;
- delimitazione, isolamento e piantonamento dell'area dell'incidente e dei resti del velivolo;
- aggiornamenti costanti all'ENAC.

3.3.3.2 Punto di Raduno

Il Punto di Raduno è l'area di raduno dei mezzi e del personale di soccorso e lotta antincendio proveniente dall'esterno dell'aeroporto.

È di norma individuato nell'aria antistante l'ingresso principale al sedime aeroportuale, posto il corrispondenza della rotatoria tra le vie Gramsci, G. Matteotti e XXV Aprile del Comune di Bresso.

3.3.4 CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Sancisce il termine delle operazioni di assistenza e soccorso e, tipicamente, corrisponde al ripristino delle normali operazioni aeroportuali, ossia, la ripresa funzionalità dell'aeroporto, anche se a regime ridotto.

3.3.4.1 Stato di Emergenza

Il termine di un condizione di EMERGENZA, è stabilito dal responsabile del PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE (PPI) o del SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS (SAH), sentito il Pilota responsabile dell'aeromobile coinvolto.

I soggetti esterni eventualmente contattati in relazione allo Stato di Emergenza in corso dovranno, se non ancora intervenuti sul posto, dovranno essere tempestivamente informati del termine delle operazioni.

3.3.4.2 Stato di Incidente

Nel caso di un evento dannoso occorso ad un aeromobile e/o ai suoi occupanti ai fini della conclusione delle operazioni sono previste le seguenti fasi:

- **TERMINE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO** strettamente legate alla lotta antincendio nella crash area. Nel caso in cui non sia stato necessario l'intervento dei VVF, il termine delle operazioni antincendio è dichiarato dal PRESIDIO DI PRIMO INTERVENTO AEROPORTUALE (PPI) o del SERVIZIO ANTINCENDIO HEMS (SAH). In ogni altro caso la dichiarazione di conclusione di tale fase è assicurata dal DTS dei VVF.
- **TERMINE DEL SOCCORSO SANITARIO** alla conclusione delle operazioni legate al soccorso sanitario nella crash area su indicazione del DSS dell'AREU 118.

3.3.4.3 Ripristino dell'operatività

Terminate le operazioni di soccorso antincendio e sanitario si procederà al ripristino dell'operatività aeroportuale in accordo con le procedure di verifica delle condizioni delle infrastrutture e in considerazione delle disposizioni degli organismi deputati agli accertamenti e alle indagini tecniche e giudiziarie.

Il ripristino delle operazioni sarà oggetto di uno specifico provvedimento dell'ENAC Direzione Aeroportuale Lombardia pubblicato tramite NOTAM.

3.4 ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPORTI CON I MASS MEDIA

L'attività d'informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.
